



COMUNE DI CASTELLARANO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI AL COPERTO**

approvato con deliberazione CC n. 45 del 29/05/2012

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI AL COPERTO

Art. 1 –

L'amministrazione Comunale intende sviluppare un'intensa opera in favore dello sport, tesa al potenziamento delle strutture sportive esistenti attraverso la definizione di criteri di assegnazione ed utilizzo degli impianti stessi.

Art. 2 –

Le società ed i gruppi sportivi che intendono usufruire degli impianti dovranno farne richiesta all'Amministrazione Comunale dal 10/06 al 10/07 di ogni anno compilando, per ogni struttura, l'apposito modulo che dovrà contenere:

1. ragione sociale, sede e p.iva della società sportiva;
2. nome e cognome, indirizzo e codice fiscale del rappresentante del gruppo organizzato;
3. attività sportiva svolta;
4. periodo dell'anno, giorni della settimana ed orari in cui si intendono utilizzare gli impianti per gli allenamenti;
5. disponibilità a condividere l'utilizzo della fascia oraria con altre società;
6. indicazione del tipo di campionato a cui la squadra partecipa;
7. periodo dell'anno, giorni della settimana e orari in cui presumibilmente si svolgeranno le partite di campionato;
8. tipo di squadra (maschile, femminile mista);
9. numero medio di atleti che utilizzeranno gli impianti;
10. nome e cognome, indirizzo e telefono dei vari referenti delle società sportive che verranno contattati dall'Amministrazione Comunale per le diverse comunicazioni di servizio.

Art. 3 –

Le richieste di concessione devono essere inviate al Servizio Sport del Comune di Castellarano. Saranno esaminate dal servizio sport del Comune che stabilirà il calendario annuale di utilizzo delle strutture stesse, tenuto conto delle caratteristiche strutturali e le dotazioni di attrezzature delle diverse palestre e del tipo di disciplina.

L'assessorato allo sport, pur tenendo conto delle esigenze di tutte le società, utilizzerà come criterio di preferenza il seguente:

- 1) attività sportiva per atleti in età scolare (fino alla scuola secondaria di primo grado) mirata alla formazione psico-fisica ed attività di avviamento allo sport, svolte da società sportive di Castellarano;
- 2) priorità alle società sportive presenti sul territorio che abbiano usufruito delle strutture comunali nella stagione sportiva precedente.

Le società sportive di nuova formazione verranno esaminate solo in presenza di fasce orarie non ancora assegnate.

In caso di prima istanza le associazioni/società sportive sono tenute a produrre copia dell'atto costitutivo, dello Statuto, di eventuale certificazione di affiliazione alla Federazione sportiva e documentazione che attesti la finalità e l'assenza di fini di lucro;

Inoltre, nell'assegnazione degli spazi l'Assessorato terrà conto di un criterio di equità rispetto al numero massimo di spazi concedibili all'interno delle strutture del Comune alla stessa società, a garanzia di un accesso esteso a più società e gruppi sportivi con sede a Castellarano.

Art. 4 –

Alle singole società vengono concessi 20 gg dalla pubblicazione del calendario settimanale, definito dall'Assessorato allo sport, per verificare la distribuzione delle giornate e delle relative fasce orarie ed eventualmente inoltrare richieste di modifiche rispetto alle richieste iniziali.

Per ogni controversia sarà l'Assessorato allo sport a decidere in merito.

Sul calendario settimanale così ridefinito verranno quantificate le quote delle singole rette per società.

Art. 5 –

Qualora pervenissero, dalle società di nuova formazione e non, delle richieste in date successive a quelle indicate nell'art.2, queste verranno esaminate solo in presenza di fasce orarie non ancora assegnate e solo dopo aver verificato eventuali modifiche al calendario già definito.

Art. 6 -

Ogni responsabilità inerente lo svolgimento delle esercitazioni è a carico dei fruitori delle palestre. La presenza di almeno uno dei responsabili indicati nella domanda di cui al precedente Art.2 è condizione inderogabile per l'accesso degli atleti alla struttura. I Gruppi Sportivi autorizzati all'utilizzo delle palestre comunali assumono ogni responsabilità civile e/o patrimoniale per eventuali danni che possano derivare a persone e/o cose in conseguenza dell'utilizzo dei locali e delle attrezzature, nonché dell'eventuale presenza di spettatori.

Art. 7 -

Nelle palestre non possono essere installate strutture fisse, né attrezzature che comportino una riduzione dello spazio disponibile; non possono inoltre essere spostate o smontate le attrezzature presenti, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Deve essere rigorosamente osservato l'obbligo di accesso agli impianti con scarpe di gomma pulite. L'uso di attrezzature di proprietà scolastica è limitato ad oggetti non deperibili e non trasportabili.

E' vietato fumare.

E' vietato consumare cibi e bevande all'interno dell'impianto ad eccezione della zona tribuna.

E' fatto obbligo a coloro che usufruiscono degli impianti sportivi di tenere un comportamento civile e corretto, di utilizzare un linguaggio appropriato all'utenza, di non fare schiamazzi o rumori nelle ore notturne e, in generale, di osservare tutte le regole della buona convivenza .

Art. 8 -

Tutti coloro che accedono alle palestre in base all'autorizzazione di cui al precedente Art.3 devono essere assicurati contro gli infortuni, ed essere in possesso del certificato di idoneità fisica richiesto secondo le normative vigenti.

Il Comune assume l'onere di assicurazione contro i rischi civili derivante dall'immobile. Ai Gruppi Sportivi compete il correlativo onere derivante dall'attività svolta. In alternativa, solo per gli adulti, è ammessa la firma di una liberatoria che sollevi l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

Art. 9 -

Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare e concedere temporaneamente in uso a terzi le palestre comunali, per manifestazioni extrasportive di interesse pubblico quali: attività musicali, culturali, ricreative, sindacali, politiche, compatibilmente con l'attività sportiva (allenamenti e campionati).

Art. 10 -

La richiesta di utilizzazione da parte di terzi delle palestre comunali citate al precedente Art.9, per manifestazioni extra-sportive, dovrà essere formulata attraverso una richiesta contenente le seguenti indicazioni: nominativo del responsabile dell'attività, oggetto dell'attività da svolgere, modalità ed attrezzature richieste in uso, orari e durata dell'attività o della manifestazione, numero di partecipanti alla manifestazione, preventivo delle entrate e delle spese, nonché il prezzo d'ingresso della manifestazione che dovrà essere contenuto nei limiti strettamente indispensabili al recupero delle spese.

La sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l'assegnazione sarà verificata a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale previo parere del Settore Lavori Pubblici e tenuto conto dei seguenti criteri preferenziali:

- a) manifestazioni che presentino caratteristiche di rilevante utilità pubblica o sociale per il territorio comunale o di particolare prestigio per la comunità locale;
- b) sia previsto l'ingresso gratuito;
- c) a parità di altre condizioni, sarà data priorità alle richieste secondo l'ordine cronologico di presentazione al Comune. Nel provvedimento di autorizzazione dovranno essere indicate le misure da adottarsi da parte della Associazione per la salvaguardia dell'impianto, come ad esempio, la copertura della pavimentazione.

Saranno inoltre richieste all'utilizzatore idonee garanzie, anche mediante copertura assicurativa, a salvaguardia del patrimonio temporaneamente concesso in uso per l'ammontare determinato di volta in volta dal Settore Lavori Pubblici del Comune, in rapporto al tipo di utilizzo della struttura e al numero dei partecipanti alla manifestazione.

La concessione di impianti sportivi per manifestazioni extrasportive è subordinata inoltre, al rispetto da parte del richiedente, delle norme di Pubblica Sicurezza vigenti in materia, sia per quanto riguarda le prescritte autorizzazioni, sia per quanto concerne i limiti e le condizioni di esercizio dell'impianto sportivo dato in utilizzo.

Art. 11 -

Gli oneri inerenti alla custodia, la pulizia dei locali e dei servizi utilizzati sono a carico della Società concessionaria (in base all'apposita convenzione), alla quale compete, quindi, ogni responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene e alla salvaguardia del patrimonio affidato.

Il responsabile della custodia, avrà inoltre, il compito di tenere aggiornato il registro delle presenze, facendolo firmare agli utilizzatori.

Gli utilizzatori sono tenuti a firmare giornalmente il registro presenze indicando la persona responsabile dell'attività negli orari indicati.

L'ufficio sport effettuerà controlli a campione sulla regolare tenuta del registro di firma contestando eventuali irregolarità come la mancata firma o l'errata compilazione.

Art. 12 -

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli in qualsiasi momento tramite il proprio personale, nel rispetto del corretto svolgimento dell'attività autorizzata.

Art. 13 -

Le tariffe d'uso degli impianti vengono stabilite ogni anno con deliberazione dell'organo competente. La riscossione dei proventi e la contabilità dell'utilizzo delle palestre sarà curata dall'Ufficio Sport ed Economato del Comune. Il mancato pagamento delle tariffe comporta

l'esclusione dell'insolvente da ogni ulteriore utilizzo per le stagioni sportiva successive fino al momento del saldo delle stesse, fatte salve le normali azioni del Comune per il recupero del credito.

Art. 14 -

Eventuali danni arrecati agli impianti ed alle attrezzature delle palestre concesse in uso, dovranno essere risarciti dalla Società o dal Gruppo Sportivo presente in quel momento in palestra; nel caso non venga individuato il responsabile, il danno dovrà essere rifuso in parti uguali da tutte le società che occupavano la palestra nel giorno in cui è stato rilevato. Ogni danneggiamento deve comunque essere prontamente segnalato. La valutazione del danno sarà eseguita con relazione dell'Uff. Tecnico Comunale.

Per contro, nessuna responsabilità può essere attribuita all'Amministrazione Comunale per furti, perdite o danni di qualsiasi tipo agli arredi o materiali delle Società o per infortuni che dovessero occorrere agli associati all'interno dei locali, che non siano direttamente prodotti da cattive condizioni di sicurezza dei locali stessi. Allo stesso modo non è imputabile all'Amministrazione alcuna responsabilità per materiali difettosi o pericolosi introdotti dalle Società all'interno della sede.

Art. 15 -

Il presente disciplinare verrà sottoscritto per accettazione, all'inizio di ogni stagione sportiva dal Presidente o dal Responsabile della Società o Gruppo Sportivo che ha ottenuto l'utilizzo delle palestre comunali.

Art. 16 -

In caso di inosservanza delle precisazioni contenute nel presente regolamento l'autorizzazione all'utilizzo si intenderà automaticamente decaduta.

Art. 17 -

La vigenza del presente regolamento è subordinata all'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del consiglio comunale.